



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Nota circa l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e sull'obbligo vaccinale a partire dal 1° maggio 2022

Milano, 29 aprile 2022

Le variazioni rispetto all'ultima versione del documento sono segnate in rosso. In nota sono riportati gli esempi.

La legislazione vigente **non** stabilisce **più** l'obbligatorietà della certificazione verde (anche chiamata *Green Pass*):

- per la partecipazione ad alcune attività, tassativamente stabilite dalla Legge;
- per i tutti lavoratori e i volontari che collaborano con essi.

Il DL 7 gennaio 2022, n. 1, ha introdotto l'obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni.

Sono in vigore sanzioni pecuniarie, irrogate automaticamente dall'Agenzia dell'Entrate, per coloro che non vi adempiono **anche se dal 1° maggio 2022 non è più necessario** il *Green Pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Per prestare alcuni servizi (Ministri Straordinari della Comunione, cantori, catechisti ed educatori) **non è più necessario, a partire dal 1° maggio 2022**, essere in una delle 3 condizioni (vaccinazione, guarigione da non oltre 180 giorni o test negativo da non oltre 48 ore) previste dal [Decreto del Vicario Generale del 9 settembre 2021](#), **che è abrogato dal 1° maggio 2022**.

Le diverse tipologie di certificazione verde

La normativa in vigore prevede tre diverse tipologie di *Green Pass*.

1. La certificazione verde **rafforzata** viene rilasciata:
 - a. a seguito del richiamo successivo (terza dose o dose *booster*) al ciclo vaccinale primario¹ (*Green Pass* senza scadenza);

¹ Una persona ha completato il "ciclo vaccinale primario" quando:

- ha ricevuto due dosi dei vaccini Cominarty (Pfizer), Spikevax (Moderna) oppure Vaxzevria (AstraZeneca) oppure
- è stato positivo al Sars-CoV-2 e ha ricevuto, entro 12 mesi dall'infezione, una sola dose dei vaccini già menzionati oppure
- ha ricevuto una sola dose dei vaccini già menzionati e dopo oltre 14 giorni dall'inoculazione è stato positivo al Sars-CoV-2 oppure
- ha ricevuto la prima dose di uno dei vaccini menzionati ed essendo stato positivo al Sars-CoV-2 entro i 14 giorni seguenti ha successivamente ricevuto la seconda dose (al momento prevista almeno 3 mesi dopo la guarigione) oppure
- ha ricevuto una dose del vaccino Janssen (Johnson&Johnson).

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

- b. a seguito di guarigione della malattia dopo aver completato il ciclo vaccinale primario (*Green Pass* senza scadenza)
 - c. a seguito di guarigione dalla malattia senza aver completato il ciclo vaccinale primario (validità 6 mesi);
 - d. 15 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dell'unica dose del vaccino (validità 6 mesi dall'ultima dose del ciclo vaccinale primario);
2. La certificazione verde **base** viene rilasciata nei casi elencati per il *Green Pass* rafforzato oppure a seguito di un tampone rapido non salivare (validità 48 ore) o molecolare anche salivare (validità 72 ore);
 3. La certificazione verde **booster** viene rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2. L'unico utilizzo previsto per la certificazione *booster* è per i visitatori che accedono alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.

Esenzioni

Sono esenti dall'obbligo i minori di età inferiore ai 12 anni e le persone esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Attività per cui non è necessario il *Green Pass*

Il gestore di un'attività non può ampliare l'uso del *Green Pass*. Pertanto, una Parrocchia non può imporlo per partecipare a una celebrazione o a un gruppo di catechesi. Infatti, la Legge 16 settembre 2021, n. 126, che converte il DL 23 luglio 2021, n. 105, ha precisato che "Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato".

Dal 1° maggio 2022 non è necessario alcun *Green Pass* per le attività tipicamente svolte dalle Parrocchie. Già dal 1° aprile 2022, non è più necessaria alcuna certificazione verde per utilizzare il trasporto pubblico locale e regionale e per la somministrazione di cibo e bevande all'aperto.

Tra le altre, dal 1° maggio 2022 non è più richiesto alcun *Green Pass* per:

- a) usufruire di servizi di ristorazione (bar, pranzi comunitari...) all'aperto o al chiuso;
- b) partecipare come pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all'aperto o al chiuso;
- c) utilizzare qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) partecipare a feste e ricevimenti successivi o non successivi alle celebrazioni religiose o civili (ad esempio, festa di nozze o altre ricorrenze), all'aperto o al chiuso;
- e) partecipare a convegni e congressi sia al chiuso che all'aperto;

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

- f) accede a centri culturali, centri sociali e ricreativi all'aperto o al chiuso;
- g) accedere a piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive all'aperto o al chiuso, nonché uso di spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- h) partecipare ad attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Attività per cui è richiesto il *Green Pass* base e rafforzato

Dal 1° maggio 2022 non è più necessario il *Green Pass* base o rafforzato per nessuna delle più rilevanti per le attività parrocchiali.

Spostamenti

Non è più previsto l'obbligo di *Green Pass* per gli spostamenti.

L'obbligo per i lavoratori e altre persone che accedono ai luoghi di lavoro

Non è più previsto il *Green Pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le sanzioni

Per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale per le persone che hanno compiuto 50 anni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi:

- a) persone che non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro 6 mesi dal completamento dello stesso.

L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria.

Non è più richiesto alcun controllo ai datori di lavoro.

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

In sintesi

Per prestare alcuni servizi (Ministri Straordinari della Comunione, cantori, catechisti ed educatori) **non è più necessario** essere in una delle 3 condizioni (vaccinazione, guarigione da non oltre 180 giorni o test negativo da non oltre 48 ore) previste dal Decreto del Vicario Generale del 9 settembre 2021., **che è abrogato dal 1° maggio 2022.**

Quando è necessario il *Green Pass*?

Dal 1° maggio 2022 non è più necessario il *Green Pass* base o rafforzato per nessuna delle più rilevanti attività parrocchiali. Non è più richiesto il *Green Pass* neanche per l'accesso ai luoghi di lavoro di dipendenti o volontari.

Spostamenti

Non è più previsto l'obbligo di *Green Pass* per gli spostamenti.

Obbligo vaccinale

Tutte le persone che hanno compiuto 50 anni hanno l'obbligo di completare il ciclo di vaccinazione primario e, se esso è stato concluso da sei mesi, di aver effettuato la dose *booster*. Quest'ultima può essere effettuata a partire dal quarto mese dopo il completamento del ciclo primario.

Per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale per le persone che hanno compiuto 50 anni, a partire dal 1° febbraio 2022 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi:

- a) persone che non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro 6 mesi dal completamento dello stesso.

L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Non è più richiesto alcun controllo ai datori di lavoro.